

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1558 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 2015****che integra il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l'istituzione di un quadro di indicatori per l'applicazione della garanzia dell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) I progetti della Banca europea per gli investimenti (BEI) coperti dalla garanzia dell'UE nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) dovrebbero essere valutati conformemente alle procedure di valutazione e di dovuta diligenza della BEI, tra cui il quadro di valutazione del valore aggiunto a 3 pilastri («3PVA»).
- (2) La valutazione dei progetti dovrebbe essere effettuata con riferimento ad un quadro di indicatori basato sul 3PVA della BEI. L'uso del quadro di indicatori dovrebbe consentire l'attuazione efficace del FEIS, assicurando allo stesso tempo elevati standard di valutazione della qualità.
- (3) Il quadro di indicatori dovrebbe essere utilizzato per assicurare che la garanzia dell'UE copra progetti a maggiore valore aggiunto.
- (4) Qualora gli organi direttivi della BEI decidessero di modificare il 3PVA, la Commissione e la BEI dovrebbero vagliare prontamente la necessità di riesaminare e modificare, se necessario, il quadro di indicatori alla luce del 3PVA rivisto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quadro di indicatori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/1017, che il comitato per gli investimenti del FEIS deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'Unione, è stabilito nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 169 dell'1.7.2015, pag. 1.